

Ancora sulle società sportive dilettantistiche: cosa si deve intendere per distribuzione indiretta degli utili?

di avv. Lorenzo Bolognini

Intendiamo proporre un ulteriore approfondimento in merito alle società sportive dilettantistiche.

Di recente, abbiamo avuto modo di osservare che una delle principali caratteristiche di tale tipo di società è quella inerente l'imposizione del divieto assoluto di distribuzione degli utili a favore dei suoi soci (c.f.r. *“Pro-memoria: le modifiche introdotte dalla legge n. 128/2004 all'art. 90 della finanziaria 2003 in tema di società sportive dilettantistiche”*, pubblicato sul sito internet di Professione Acqua).

Come dire che la società sportiva dilettantistica, se intende beneficiare delle agevolazioni fiscali per essa previste, deve essere dotata di tutte le caratteristiche previste dall'art. 90 della finanziaria 2003: tra queste caratteristiche si trova anche quella inerente il divieto di distribuzione degli utili prodotti a favore dei soci.

Ricordiamo che il predetto divieto è stato conservato anche successivamente alle modifiche introdotte al citato art. 90 dalla legge n. 128 del 2004.

Ricordiamo, inoltre, che il divieto riguarda sia la distribuzione degli utili in forme dirette, sia la distribuzione degli utili in forme indirette.

Se è pacifico cosa significhi non poter distribuire gli utili della società in forma diretta (si tratta di una fase tipica della vita di qualsiasi società, generalmente coincidente con l'approvazione del bilancio di esercizio), occorre compiere un'attività esegetica per comprendere cosa si debba intendere per distribuzione degli utili mediante forme indirette.

Infatti, l'art. 90 della finanziaria 2003, nonostante prescriva espressamente il divieto di distribuzione degli utili anche in tali forme, non specifica in alcun modo cosa si debba intendere per “forme indirette”.

Ebbene, il significato della predetta locuzione può ricavarsi dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, rubricato *“Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”*.

In particolare, occorre avere a riguardo all'art. 10 del citato decreto il quale, del resto, disciplina *“Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale”*, annoverando, fra esse, anche *“le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:*

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

(...)

b) sport dilettantistico;

(...)

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
 - g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- (...)"

Appare fin da subito evidente che le società sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della finanziaria 2003 sono dotate di molte delle caratteristiche delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui si occupa l'art. 10 del d.l. 460/97.

Tale art. 10, al comma 6, stabilisce in maniera puntuale cosa si debba intendere per distribuzione degli utili in forme indirette:

"6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

- a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
- b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
- d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
- e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche".

Sulla base di quanto sopra riportato, anche a parziale rettifica del commento di cui alla citata trattazione *"Pro-memoria: le modifiche introdotte dalla legge n. 128/2004 all'art. 90 della finanziaria 2003 in tema di società sportive dilettantistiche"*, si può giungere ad alcune conclusioni.

- 1) La società sportiva dilettantistica può acquistare beni e/o servizi da parte dei propri soci, ma i relativi corrispettivi non potranno essere ingiustificatamente superiori al loro normale valore. Tale assunto potrebbe interessare soprattutto l'ipotesi in cui una società di progetto, costituita per espletare una concessione di costruzione e gestione o una concessione di servizi in relazione ad un impianto sportivo pubblico, sia stata costituita nella forma di società sportiva dilettantistica. In tal caso, nulla vieta che i soci della società di progetto (per esempio l'impresa di costruzione nel caso di concessione per la costruzione e gestione ovvero chi svolge attività di organizzazione dei corsi nelle discipline sportive anche nel caso di concessione di servizi) possano vendere i propri

servizi alla medesima società di progetto e, attraverso il relativo corrispettivo, procurarsi un guadagno: tale corrispettivo, tuttavia, non potrà essere superiore al suo valore normale dei medesimi servizi.

2) Gli amministratori e/o gli organi di controllo della società sportiva dilettantistica, ancorché siano soci della medesima società, possono percepire un compenso purché tale compenso non sia superiore al compenso massimo previsto dal d.P.R. n. 645/94 (il compenso del presidente del collegio sindacale delle società per azioni non potrà essere superiore al compenso massimo previsto dal d.l. n. 239/95, convertito dalla l. N. 336/95 e s.m.i.).

3) Nulla vieta che i soci della società sportiva dilettantistica effettuino prestiti a favore della medesima società e che ricevano il pagamento degli interessi sul capitale mutuato. Tuttavia, gli interessi non potranno essere superiore di 4 punti (e oltre) rispetto al tasso ufficiale di sconto.

4) Nulla vieta che i soci della società sportiva dilettantistica siano assunti quali lavoratori dipendenti di quest'ultima. Tuttavia, i relativi salari o stipendi non potranno essere superiori del 20% (e oltre) rispetto ai compensi o salari previsti dalla contrattazione collettiva per la qualifica assunta.

5) Da ultimo, con una norma di portata estremamente ampia, si prescrive il divieto per la società sportiva dilettantistica di cedere beni e/o prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli rispetto a quelle ordinarie, alle seguenti categorie di soggetti:

- soci;
- associati;
- partecipanti;
- fondatori;
- amministratori e componenti degli organi di controllo;
- coloro che operino per la società o ne facciano parte a qualsivoglia titolo;
- soggetti che abbiano effettuato erogazioni liberali a favore della società;
- parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado delle categorie di soggetti sopra indicate;
- società direttamente o indirettamente controllate o collegate dai/ai soggetti sopra indicati.

Avv. Lorenzo Bolognini